

proprio controllo di legittimità della decisione 2008/583/CE e recasse pregiudizio al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

(¹) Decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l'art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE (GU L 188, pag. 21).

Ricorso proposto il 22 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-30/09)

(2009/C 82/27)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Sipos e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che non avendo elaborato piani di emergenza esterni per gli stabilimenti oggetto di tali piani, la Repubblica portoghese non ha adempiuto agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 11 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE (¹), sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dalle lettere che l'amministrazione portoghese ha indirizzato alla Commissione sulla questione risulta che nessuno degli stabilimenti compresi nell'obbligo di elaborare piani di emergenza è dotato del suo piano di emergenza esterno approvato, conformemente alla direttiva.

L'art. 11 della direttiva 96/82 introduce per gli Stati membri l'obbligo di garantire che i gestori trasmettano alle autorità competenti le informazioni necessarie per l'elaborazione dei piani di emergenza esterni. Le autorità competenti devono elaborare detti piani di emergenza.

Ai sensi dell'art. 11, n. 4 della direttiva i piani di emergenza interni ed esterni devono essere riesaminati, sperimentati, rivisitati ed aggiornati ad intervalli non superiori a tre anni.

In base alle informazioni fornite dalla stessa Repubblica portoghese, nessuno di tali obblighi risulta adempiuto in Portogallo.

(¹) GU L 10, pag. 13.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) il 26 gennaio 2009 — Nawras Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Causa C-31/09)

(2009/C 82/28)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Nawras Bolbol

Convenuta: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Questioni pregiudiziali

Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 2004/83/CEE (¹):

- 1) Se si debba ritenere che una persona benefici della protezione e dell'assistenza di un organismo delle Nazioni Unite per il solo fatto di aver diritto a detta protezione o assistenza o se sia necessario che abbia effettivamente ottenuto la protezione o l'assistenza.
- 2) Se la cessazione della protezione o dell'assistenza del detto organismo comporti un soggiorno al di fuori della sua area di operazioni, la cessazione dell'attività dell'organismo, il fatto che quest'ultimo non possa offrire la protezione o l'assistenza o, eventualmente, un impedimento oggettivo a causa del quale la persona avente diritto alla protezione o all'assistenza non possa ottenerla.
- 3) Se i benefici di cui alla direttiva implicino il riconoscimento dello status di rifugiato o una qualsiasi delle due forme di protezione incluse nell'ambito di applicazione della direttiva (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria) in funzione della scelta effettuata dallo Stato membro, oppure non implicino automaticamente alcuna di dette forme ma solo l'appartenenza all'ambito di applicazione ratione personae della direttiva.

(¹) Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).